

## REGOLAMENTO (CE) N. 1557/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1995

che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 31 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1449/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede la possibilità di sospendere la fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di base esportati sotto forma di talune merci;

considerando che la situazione di alcuni mercati può rendere necessario un adeguamento delle restituzioni; che, per evitare la presentazione di domande di fissazione anticipata delle restituzioni a fini speculativi, detta fissazione anticipata dovrà essere sospesa fino a quando non diventi operativo l'adeguamento in questione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La fissazione anticipata di restituzioni all'esportazione dei cereali e del riso, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio<sup>(3)</sup> o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio<sup>(4)</sup>, è sospesa fino al 7 luglio 1995 incluso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.